

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE

Servizio: RIFIUTI

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Settore Ambiente 08
Ing. Riccardo Serafini

DETERMINAZIONE
N. 34 DEL 18/03/2011



Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione alla società Guastini Giuseppe S.r.l. all'esercizio di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana, via Silea.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

la Provincia della Spezia con D.G.P. n° 1437 del 09/10/1996, ha autorizzato provvisoriamente la ditta Guastini Giuseppe all'esercizio dell'attività esistente di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana via Silea, fino all'approvazione degli impianti nelle nuove sedi individuate dalla Regione e comunque non oltre la scadenza prevista dal punto 3 dell'art. 40 della L.R. 11/1995;

la Provincia della Spezia con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n° 5, prot. n°886 del 12/01/2000 ha rilasciato ai sensi della L.R. n° 43/1995 alla ditta Guastini Giuseppe autorizzazione definitiva allo scarico al suolo delle acque reflue derivanti dall'insediamento produttivo di cui all'oggetto; con Determinazione Dirigenziale n° 103 prot. n° 23442 del 18/09/2001 detta autorizzazione è stata volturata in capo alla società Guastini Giuseppe S.r.l. e con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n° 90 prot. n°23375 del 13/08/2002 è stata revocata in quanto è stato attivato il collegamento di detto scarico alla pubblica fognatura;

la Provincia della Spezia con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n° 34 prot. n°8536 del 27/03/2001 ha rinnovato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n°22/1997, l'autorizzazione alla ditta Guastini Giuseppe all'esercizio dell'attività di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana, via Silea; con Determinazione Dirigenziale n° 108 prot. n° 24184 del 26/09/2001 detta autorizzazione è stata volturata in capo alla società Guastini Giuseppe S.r.l.;

la Provincia della Spezia con Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n° 29 prot. n°15662 del 21/03/2006 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n° 22/1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n° 209/2003, la società Guastini Giuseppe S.r.l. all'esercizio dell'attività di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana via Silea.



- c) dovrà essere evitata qualsiasi forma di combustione di materiali soggetti o destinati alla rottamazione;
- d) dovranno essere osservati gli obblighi e gli adempimenti gestionali e documentali in materia di riutilizzo di residui e di smaltimento di rifiuti;
- e) le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno essere svolte in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n° 209/2003;
- f) l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in materia di emissioni in atmosfera nonché di inquinamento acustico;
- g) tutti i veicoli in entrata dovranno essere soggetti agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. n° 209/2003;
- h) devono essere rispettati i requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento di cui al punto 2 dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003;
- i) l'organizzazione del centro di raccolta deve avvenire in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003;
- j) devono essere rispettati i criteri per lo stoccaggio di cui al punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003;
- k) le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 dell'Allegato I del D.Lgs. n°209/2003;
- l) l'attività di demolizione deve essere condotta come previsto al punto 6 dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003;
- m) le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio devono essere condotte come indicato al punto 7 dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003;
- n) devono essere rispettati i criteri di gestione previsti al punto 8 dell'Allegato I del D.Lgs. n°209/2003 per quanto non in contrasto con il punto 2. lettera b);
- o) eventuali interventi dovranno tenere conto della vulnerabilità intrinseca dell'area e dovranno essere condotti nel rispetto delle vigenti norme di salvaguardia previste dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra;
- p) alla chiusura dell'impianto dovrà essere effettuata la completa caratterizzazione dell'area utilizzando le procedure di cui all'Allegato 2 del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.n°152/2006 e ss.mm.ii.; in caso di accertamento di contaminazione dovranno essere attivate le procedure di bonifica previste dall'art.242 del citato Decreto.



- 3. Di confermare in € 175.360,00 (euro centosettantacinquemila trecentosessanta/00) l'importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che la ditta Guastini Giuseppe S.r.l. dovrà mantenere a favore dell'Amministrazione Provinciale.
- 4. Di dare atto che l'autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento; entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia apposita domanda di rinnovo.
- 5. Di consegnare copia del presente atto alla sig.ra Guastini Tania in qualità di legale rappresentante della società Guastini Giuseppe S.r.l., e di darne comunicazione al Comune di

Vista l'istanza presentata in data 12/10/2010 dalla sig.ra Tania Guastini, in qualità di legale rappresentante della società Guastini Giuseppe S.r.l., con la quale si richiede, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana, via Silea. e da cui risulta che i requisiti a supporto dell'autorizzazione non sono stati modificati sia nei termini tecnici di recupero, di lavorazione, di rottamazione sia nelle prescrizioni previste.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia prot. n° 9353 del 24/12/2010 riguardante il sopralluogo eseguito presso l'impianto in oggetto in data 07/12/2010, dalla quale risulta che *"non si evidenziano irregolarità nella gestione e conduzione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni Provinciali"*.

Visto il certificato rilasciato in data 16/03/2011 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Spezia – Ufficio Registro delle Imprese, da cui risulta che la società Guastini Giuseppe S.r.l. ha sede legale in Comune di Sarzana via Silea, codice fiscale e numero di iscrizione 01127580114, e contenente anche il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni, relativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Tania Guastini.

Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 258 del 20/06/2005.

Visto il D.Lgs n° 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n°209 del 24/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999;

Vista la Legge Regionale n° 30 del 31/10/2006;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

DISPONE

1. Di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla società Guastini Giuseppe S.r.l. all'esercizio dell'attività di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'insediamento sito in Comune di Sarzana via Silea.
2. Di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere impedito l'accesso ad estranei all'impianto mantenendo efficienti i dispositivi di recinzione e chiusura;
 - b) lo stoccaggio dei veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti non potrà essere superiore a 180 giorni dal loro conferimento al centro; l'altezza massima di accatastamento non deve superare i 4 metri;

Sarzana, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n°5 della Spezia, alla Regione Liguria e alla Polizia Provinciale.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.



Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini

